



Aggiornamenti legislativi europei in materia di fondi di investimento

Stéphanie Maschiella
Counsel,
Tax Law

Lara Forte
Senior Associate,
Private Equity & Real Estate

Nicola Losito
Senior Manager,
Arendt Regulatory & Consulting

I relatori



Stéphanie Maschiella

Counsel
Tax Law



Lara Forte

Senior Associate
Private Equity & Real Estate



Nicola Losito

Senior Manager
Arendt Regulatory & Consulting

Di cosa parleremo oggi.....

- Obblighi di notifica fiscale (DAC. 6)
- Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (CBDF)

Obblighi di notifica fiscale (DAC. 6)

La Legge DAC in breve

Origini

- **DAC 6**: sesta modifica alla Direttiva (UE) 2011/16/EU per includere lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica
- **BEPS Action 12 report** sulle regole di comunicazione obbligatoria

Scopo

- **Comunicazione** di “meccanismi fiscali potenzialmente aggressivi” alle autorità fiscali di uno Stato membro
- **Scambio automatico** di informazione tra autorità competenti dei Stati membri

In breve

- Dal **1° gennaio 2021**, gli **intermediari** e, in alcuni casi, i **contribuenti** lussemburghesi saranno tenuti a comunicare alle autorità fiscali lussemburghesi, entro un determinato periodo di tempo, alcune informazioni sui **meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica**

Imposte rilevanti

- I meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica riguardano le **imposte di qualsiasi tipo** riscosse dagli Stati membri, **ad eccezione** dell'IVA, dei diritti doganali, delle accise e dei contributi sociali obbligatori

Sulla strada della conformità alla DAC 6


**COS'È
un
meccanismo
transfrontalier
o soggetto
all'obbligo di
notifica
?**

**CHI
deve fare la
notifica
?**

**QUANDO
deve essere
fatta la notifica
?**

COSA

Come determinare un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica?



Passo 1.0 – C'è un meccanismo?

Definizione e interpretazione:

- Il concetto di «meccanismo» non è definito => **Analisi caso per caso**
- Un meccanismo include anche una serie di meccanismi. Un meccanismo può comprendere più di una fase o parte
- Raccomandazione della Commissione europea del 6 dicembre 2012 sui meccanismi fiscali aggressivi (UE/2012/772): per "meccanismo" si intende "qualsiasi transazione, schema, azione, operazione, accordo, sovvenzione, intesa, promessa, impegno o evento"

Esempi:

- Preparazione / revisione / controllo delle dichiarazioni fiscali
- Consulenza post-progetto (ad. es. applicazione della PEX)
- Assistenza in caso di contenzioso
- Assistenza in caso di recupero dell'imposta alla fonte



fuori dal campo di applicazione

Passo 1.1 – C'è un meccanismo transfrontaliero?

Definizione

Un meccanismo che interessa (i) **più Stati membri** o (ii) **uno Stato membro e un paese terzo**, e almeno una delle condizioni seguenti è soddisfatta:

- a) non tutti i **partecipanti** al meccanismo sono residenti a fini fiscali nella stessa giurisdizione;
- b) uno o più dei **partecipanti** al meccanismo sono simultaneamente residenti a fini fiscali in più di una giurisdizione;
- c) uno o più dei **partecipanti** al meccanismo svolgono un'attività d'impresa in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione e il meccanismo fa parte dell'attività d'impresa o costituisce l'intera attività d'impresa della suddetta stabile organizzazione;
- d) uno o più dei **partecipanti** al meccanismo svolge un'attività in un'altra giurisdizione senza essere residente a fini fiscali né costituire una stabile organizzazione situata in tale giurisdizione;
- e) tale meccanismo ha un possibile impatto sullo scambio automatico di informazioni o sull'identificazione del titolare effettivo.

Ambito temporale

- Un meccanismo transfrontaliero rientra nell'ambito di applicazione della Legge DAC 6 solo se la sua prima fase è stata attuata **tra il 25 giugno 2018 e il 30 giugno 2020**, o se uno dei seguenti eventi scatenanti si verifica **dal 1° luglio 2020**:
 - il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione a fini di attuazione; o
 - il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è pronto per l'attuazione; o
 - la prima fase nell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è compiuta, oppure
 - un intermediario secondario fornisce, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica.

Passo 2 – Elementi distintivi da soddisfare insieme al criterio del vantaggio principale

Elementi distintivi

generici

(A)

A.1 Meccanismo fiscale venduto con clausola di riservatezza

A.2 *Contingent fee*

A.3 Documentazione e/o struttura standardizzate

Elementi distintivi

Specifici

(B)

B.1 Acquisto di una società in perdita

B.2 Conversione del reddito in una categorie di reddito tassata a un livello inferiore o esente

B.3 Operazioni circolari

Transazioni transfrontaliere (C.1)

Pagamenti deducibili tra imprese associate:

C.1(b)(i) beneficiario residente in una giurisdizione fiscale con imposta inesistente o quasi inesistente

C.1(c) il pagamento beneficia di un'esenzione totale

C.1(d) il pagamento beneficia di un regime fiscale preferenziale

Criterio del vantaggio principale:

il principale vantaggio o uno dei principali vantaggi che una persona, tenuto conto di tutti i fatti e le circostanze pertinenti, si può ragionevolmente attendere da un meccanismo è ottenere un vantaggio fiscale

Passo 2 – Altri elementi distintivi senza il criterio del vantaggio principale da soddisfare

Transazioni transfrontaliere (C)

C.1 Pagamenti deducibili tra imprese associate:

C.1(a) il destinatario non è residente

C.1(b)(ii) la giurisdizione del destinatario è *black-listed*

C.2 - Detrazioni per lo stesso ammortamento sul patrimonio chieste in più di una giurisdizione

C.3 Sgravio dalla doppia tassazione in più di una giurisdizione

C.4 Trasferimenti di attivi e in con differenza significativa nella valutazione

Scambio automatico di informazioni e titolarità effettiva

(D)

D.1 Elusione dell'obbligo di comunicazione sullo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari

D.2 Strutture giuridiche prive di attività economica sostanziale laddove la titolarità effettiva non è identificabile


Prezzi di trasferimento (E)

E.1 Norme *safe harbour* unilaterali

E.2 Transferimento di *hard-to-value intangibles*

E.3 Trasferimento transfrontaliero infragruppo di funzioni e/o rischi e/o attività, con conseguente diminuzione dell'EBIT > 50% nei 3 anni successivi

Esempio - Finanziamento di un prestito



Step-by-step analysis

- 1 C'è un meccanismo?**
 - Emissione di prestiti per l'acquisizione di uno o più investimenti
- 2 C'è un meccanismo transfrontaliero?**
 - Approccio del *look-through*?
- 3 Si applica uno degli elementi distintivi?**
 - Elementi distintivi C.1 collegati alle operazioni transfrontaliere:
 - Analisi da effettuare per ogni investitore
- 4 E il criterio del obiettivo principale soddisfatto?**
 - Uno dei principali vantaggi del regime è un vantaggio fiscale (UE / non UE)?

CHI

Definizione di intermediario

PROMOTER (intermediario principale)

- Qualsiasi persona che **elabori, commercializzi, organizzi o metta a disposizione a fini di attuazione** o **gestisca l'attuazione** di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica

Definizione di intermediario

FORNITORE DI SERVIZI (intermediario secondario)

- Qualunque persona che, sia a conoscenza, o **si possa ragionevolmente presumere che sia a conoscenza**, del fatto che si è impegnata a fornire, direttamente o attraverso altre persone, **aiuto**, **assistenza** o **consulenza** riguardo all'elaborazione, commercializzazione, organizzazione, messa a disposizione a fini di attuazione o gestione dell'attuazione di un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica
- Tale intermediario ha il diritto di fornire **elementi a prova** del fatto che non fosse a conoscenza, e non si potesse ragionevolmente presumere che fosse a conoscenza, del proprio coinvolgimento in un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica

Panoramica degli obblighi di comunicazione (intermediario)

<p>Comunicazione alle autorità fiscali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E necessario un legame europeo: <ul style="list-style-type: none"> ○ essere residente a fini fiscali in uno Stato membro; ○ disporre di una stabile organizzazione in uno Stato membro attraverso la quale sono forniti i servizi con riguardo al meccanismo; ○ essere costituita in uno Stato membro o essere disciplinata dal diritto di uno Stato membro; ○ essere registrata presso un'associazione professionale di servizi in ambito legale, fiscale o di consulenza in uno Stato membro
<p>Più di un intermediario</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Comunicazione da tutti gli intermediari
<p>Esonero di comunicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prova che le stesse informazioni sono state comunicate in un altro Stato membro ▪ Intermediari tutelati dal segreto professionale (che operano nei limiti applicabili all'esercizio della loro professione) <ul style="list-style-type: none"> ○ Avvocati ○ Commercialisti ○ Revisori

Definizione del contribuente pertinente

CONTRIBUABILE PERTINENTE


- Qualunque persona a disposizione della quale è messo, **a fini di attuazione**, un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che è **pronta ad attuare** un meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica o che **ha attuato** la prima fase di un tale meccanismo

Panoramica degli obblighi di comunicazione (contribuente pertinente)

<p>Comunicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Se non c'è alcun intermediario UE ▪ Se l'unico intermediario UE è protetto dal segreto professionale
<p>Comunicazione alle autorità fiscali</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ E necessario un legame europeo: <ul style="list-style-type: none"> ○ lo Stato membro in cui il contribuente pertinente è residente a fini fiscali; ○ lo Stato membro in cui il contribuente pertinente dispone di una stabile organizzazione che beneficia del meccanismo; ○ lo Stato membro in cui il contribuente pertinente percepisce un reddito o genera utili, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro; ○ lo Stato membro in cui il contribuente pertinente svolge un'attività, pur non essendo residente a fini fiscali e non disponendo di una stabile organizzazione in alcun Stato membro.
<p>Più di un contribuente pertinente</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il contribuente pertinente che comunica le informazioni deve essere quello che appare per primo nell'elenco seguente: <ul style="list-style-type: none"> ○ il contribuente pertinente che ha convenuto il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica con l'intermediario; ○ il contribuente pertinente che gestisce l'attuazione del meccanismo
<p>Esonero di comunicazione</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Prova che le stesse informazioni sono state comunicate da un altro contribuente pertinente.

QUANDO

Tempi di comunicazione alle autorità fiscali lussemburghesi



Scadenza per gli obblighi di comunicazione a partire dal 1 gennaio 2021 ~~1 luglio 2020~~

PERIODO DI PRE-APPLICAZIONE (Art. 8)

28 febbraio 2021: per i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica relativi al periodo retrospettivo

PERIODO DI APPLICAZIONE (Art. 2)

PROMOTER

30 giorni a decorrere da:

- (a) il giorno seguente a quello in cui il meccanismo è messo a disposizione a fini di attuazione; o
- (b) il giorno seguente a quello in cui il meccanismo è pronto per l'attuazione; o
- (c) il giorno in cui è stata compiuta la prima fase nell'attuazione del meccanismo

a seconda della situazione che si verifica per prima.

SERVICE PROVIDER

30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, aiuto, assistenza o consulenza

30 gennaio 2021: per i meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica attuati entro il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020

Intermediari tutelati dal segreto professionale: tempi di notifica agli altri intermediari / contribuenti pertinenti

Notifica entro **10 giorni** a decorrere da:

- (a) il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è messo a disposizione a fini di attuazione; o
- (b) il giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica è pronto per l'attuazione; o
- (c) il giorno in cui è stata compiuta la prima fase nell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica,

Il termine di 10 giorni per la notifica inizia a decorrere dal **1° gennaio 2021**.

Informazioni pratiche

Contenuto della comunicazione

Informazioni da comunicare (Art.10)

- a) l'**identificazione** degli **intermediari**, dei **contribuenti pertinenti** e **imprese associate** del contribuente pertinente;
- b) i **dettagli** di tutti gli **elementi distintivi** applicabili;
- c) un **riassunto** del contenuto del **meccanismo** transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
- d) la **data** in cui è stata attuata o sarà attuata la prima fase dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
- e) i dettagli delle **disposizioni nazionali** che costituiscono la base del meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
- f) il **valore** del **meccanismo** transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
- g) l'**identificazione** dello **Stato membro** del contribuente pertinente o dei contribuenti pertinenti e degli eventuali altri Stati membri che sono suscettibili di essere interessati dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica;
- h) l'**identificazione** di qualunque **altra persona** nello Stato membro che potrebbe essere interessata dal meccanismo transfrontaliero soggetto all'obbligo di notifica, indicando a quali Stati membri è legata tale persona.

Conseguenze pratiche

Sanzione

- in caso di mancata presentazione di informazioni, di presentazione tardiva o di presentazione di dati incompleti o inesatti; o
- in caso di mancato rispetto dell'obbligo di notifica da parte di un intermediario tutelato dal segreto professionale
- Sanzione fino a **EUR 250,000**

Distribuzione transfrontaliera dei fondi di investimento collettivo (CBDF)

Ambito applicativo

Direttiva CBDF

Direttiva (UE) 2019/1160 del 20 giugno 2019 che riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica:

- ✓ Direttiva OICVM (2009/65/CE)
- ✓ Direttiva GEFIA (2011/61/UE)

Regolamento CBDF

Regolamento (UE) 2019/1156 del 20 giugno 2019 per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica:

- ✓ EuVECA (Regolamento UE 345/2013)
- ✓ EuSEF (Regolamento UE 346/2013)
- ✓ ELTIF (Regolamento UE 2015/760)

L'evoluzione della normativa CBDF



DIRETTIVA GEFIA ATTUALMENTE
IN CORSO DI REVISIONE PRESSO
LA COMMISSIONE

Obiettivi della normativa CBDF

- Migliorare il quadro normativo applicabile alla **distribuzione** dei FIA e degli OICVM;
- **Coordinare le condizioni** dei gestori di organismi di investimento collettivo che operano nei paesi dell'Area Economica Europea;
- Facilitare l'**operatività transfrontaliera** delle società di gestione del risparmio (v. stabilimento succursali);
- Disciplinare i requisiti relativi alle **strutture per gli investitori** al fine di garantire il trattamento uniforme degli investitori retail;
- Disciplinare le modalità di **«de-notifica»** nel caso di cessazione della commercializzazione del fondo;
- Disciplinare la **«pre-commercializzazione»** dei fondi nonché adottare delle cautele atte ad evitare un aggiramento degli obblighi di notifica;
- Disciplinare le comunicazioni di **marketing** garantendo un'adeguata tutela dell'investitore;
- Accrescere la **trasparenza** e la tutela degli investitori ed agevolare l'**accesso alle informazioni**.

I temi principali affrontati normativa CBDF

Direttiva CBDF

- Definizione armonizzata del concetto di pre-commercializzazione (al momento non applicabile agli OICVM)
- Procedura di notifica (gestione) => GEFIA / OICVM passaporto di commercializzazione europeo
- Procedure di de-notifica
- Strutture disponibili agli investitori retails

Regolamento CBDF

- Requisiti per il marketing
 - ✓ Requisiti sulle comunicazioni di marketing
 - ✓ Pubblicazione di disposizioni nazionali, banca dati centrale dell'ESMA concernente le disposizioni nazionali
 - ✓ Verifica ex-ante delle comunicazioni di marketing (OICVM, GEFIA, gestori di EuVECA e EuSEF che vendono fondi agli investitori retails)
- Standardizzazione delle notifiche all'ESMA (banca dati centrale)
- Spese ed oneri
 - ✓ Spese in linea con i costi effettivi sostenuti per l'esercizio delle loro funzioni
 - ✓ Fatturazione da parte delle Autorità competenti
 - ✓ Pubblicazione delle spese sul sito web delle Autorità competenti dello SEE degli Stati membri / dell'ESMA

Nel Dettaglio

1. Concetto di pre-commercializzazione
2. Passaporto di commercializzazione UE – gestione
3. Processo di de-notifica
4. Strutture disponibili agli investitori al dettaglio
5. Requisiti delle comunicazioni di marketing
6. Requisiti di trasparenza (compresa la banca dati dell'ESMA)

Pre-commercializzazione






























Direttiva CBDF



- Una definizione (a volte più restrittiva di quella attualmente consentita in alcuni Stati membri) è stata proposta dai legislatori Europei (Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo) e votata il 20 giugno 2019:
 - « **Pre-commercializzazione significa la fornitura, diretta o indiretta, da parte di un GEFIA dell'UE, o per suo conto, di informazioni o comunicazioni su idee di investimento o su strategie per sondare l'interesse di potenziali investitori domiciliati nell'Unione dove il FIA dovrebbe essere venduto »**
- Condizioni:
 - Applicabile solo ai GEFIA / FIA dell'UE
 - FIA non ancora istituito o FIA istituito ma non ancora notificato per la commercializzazione
 - Solo agli investitori professionali
 - Informazioni sufficienti a consentire agli investitori di impegnarsi ad acquisire quote o azioni
 - Gli investitori non possono sottoscrivere quote o azioni
 - Non è permessa la distribuzione di moduli di sottoscrizione (o di documenti analoghi), sia in forma di progetto che in versione finale
 - Atti costitutivi o documenti di offerta in versione finale (di un FIA non ancora istituito)
 - *Disclosure* scritta sui documenti di offerta («nessuna possibilità di sottoscrizione» / incompleti o «soggetti a modifiche»)
 - Informazioni relative alle attività di pre-commercializzazione rese disponibili agli Stati membri locali

Pre-commercializzazione – varia in ogni Stato membro

Solitamente considerate come attività intraprese fintanto che gli investitori non possano formalmente sottoscrivere (interpretazione lussemburghese del CSSF FAQ del 27 Settembre 2019)

	BE	FR	DE	IT	LU	UK
Disposizioni in forma di progetto della documentazione dei FIA						
Creazione dei FIA						
No disclosure sulla documentazione dei FIA				-		
Sottoscrizione possibile						
Partecipazione a conferenze						

¹ Un massimo di 50 investitori: investitori professionali e non professionali ammessi con una sottoscrizione minima di 100.000 euro

² Nessun riferimento al FIA, solo per investitori professionali

³ A titolo di esempio, la chiusura della transazione per il FIA non dovrebbe essere ancora avvenuta

⁴ Solo per istituzioni e professionisti

Pre-commercializzazione

Direttiva CBDF



- Sottoscrizioni da parte di investitori a seguito della pre-commercializzazione sono considerate il risultato della commercializzazione e sono quindi oggetto delle procedure di notifica applicabili
- Per 18 mesi dall'inizio della pre-commercializzazione non è possibile attuare la sollecitazione inversa (*reverse solicitation*).
- Le informazioni sulla pre-commercializzazione saranno inviate all'autorità di regolamentazione del paese d'origine del GEFIA entro 2 settimane dall'inizio della pre-commercializzazione indicando:
 - i periodi e i luoghi in cui ha luogo la pre-commercializzazione;
 - informazioni sulle strategie di investimento dei FIA;
 - una breve descrizione della pre-commercializzazione.
- Un soggetto terzo responsabile della pre-commercializzazione deve essere autorizzato come:
 - Impresa di investimento / agente vincolato ai sensi della Direttiva MiFID
 - Istituto di credito
 - Società di gestione di OICVM
 - GEFIA autorizzato

Gli Stati membri non possono stabilire requisiti più severi.

- Non applicabile agli OICVM finché la Commissione non faccia la sua valutazione (2 agosto 2023)

Pre-commercializzazione – Zone grigie

Direttiva CBDF


- Processo d'implementazione da parte di ogni Stati Membri
- Applicazione della “pre-commercializzazione” per i managers non-EU?
- Definizione armonizzata di “investitori professionali”?
- Interpretazione commune del concetto di “documentazione adeguata”?
- Stesse regole tra GEFIA autorizzati e GEFIA registrati?
- Data di inizio del period di 18 mesi? (p.es. dal giorno dell'invio della richiesta)
- Data la necessità di una license prima di attuare la fase di pre-commercializzazione, stesse regole applicabili per la commercializzazione?

Passaporto di commercializzazione degli OICVM

Gestione attuale

Al fine di rispettare l'articolo 93 della direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009, qualsiasi modifica apportata alla documentazione del fondo, nonché qualsiasi modifica delle modalità di commercializzazione, deve essere notificata all'autorità competente di regolamentazione dello Stato membro ospitante.


Modifiche al processo attuale (**Direttiva CBDF**):




- Sono da notificare sia allo Stato membro di origine che a quello ospitante
- Eventi particolari da notificare: in caso di modifica delle informazioni contenute nella lettera di notifica o di modifica delle classi di azioni da commercializzare (liquidazione della classe di azioni, chiusura, commercializzazione di nuove classi di azioni, cambio di agente locale, ecc.)
- 1 mese prima della sua attuazione (sia per i regolatori nazionali che per quelli ospitanti)

Gestione degli OICVM: revisione delle informazioni OICVM / classi di azioni

Art. 93(8) direttiva 2009/65/CE del 13 luglio 2009 (come modificata dalla CBDF)



Schema



Processo di de-notifica (*deregistration*)

Direttiva CBDF



Elementi chiave previsti dalla direttiva CBDF:

- Processo armonizzato
- Possibilità di de-registrazione anche quando gli investitori rimangono nell'OICVM / FIA
- Un'offerta di riacquisto, che è pubblicamente disponibile per almeno 30 giorni lavorativi, senza spese o deduzioni (ad eccezione dei fondi chiusi) di tutte le azioni o quote. La comunicazione deve essere inviata 30 giorni prima della de-registrazione (individualmente o tramite intermediari) spiegando le conseguenze in caso di non accettazione dell'offerta
- La de-registrazione è resa pubblica mediante un supporto pubblicamente disponibile (incluse le conseguenze di porre fine alle disposizioni adottate per la commercializzazione)
- GEFIA / OICVM sono ancora soggetto a requisiti di trasparenza nei confronti degli investitori e dell'autorità di regolamentazione dello Stato membro di origine (fintanto che gli investitori rimangono nel fondo)
 - OICVM -> documentazione del fondo come il prospetto, le relazioni finanziarie, i documenti di sottoscrizione, il KIID, il NAV, ecc.
 - GEFIA -> relazione annuale, divulgazione ai sensi dell'articolo 23 sulla disclosure
- **Per i FIA, non è possibile svolgere attività di pre-commercializzazione per un periodo di 36 mesi dopo la de-registrazione (dello stesso FIA, di strategie o idee di investimento) nello Stato membro identificato nella notifica**

Strutture disponibili agli investitori al dettaglio

Direttiva CBDF



Nuovi criteri previsti dalla direttiva CBDF per la commercializzazione nell'Unione Europea agli investitori al dettaglio:

- Informazioni chiare sulle agevolazioni (facilities) da mettere a disposizione degli investitori al dettaglio (sottoscrizione, rimborso, informazioni/documentazione disponibile ecc.)
- Informazioni su come vengono rese le strutture
- **Non è richiesta alcuna presenza fisica locale (le strutture possono essere messe a disposizione dall'OICVM / GEFIA / da un soggetto terzo debitamente nominato)**
- **Informazioni / documentazione / strutture devono essere fornite in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il fondo è commercializzato agli investitori al dettaglio**
- Strutture fornite dall'OICVM / GEFIA stesso (contratto scritto) soggette a regolamentazione e vigilanza che governano i compiti da svolgere (o entrambe)

Comunicazioni di marketing

Regolamento CBDF



Potenziale verifica ex-ante delle comunicazioni di commercializzazione:

- Applicabile agli OICVM e ai FIA venduti agli investitori al dettaglio
- Ogni Stato Membro può esigere la notifica preventiva della documentazione utilizzata per gli investitori
- Il requisito di notifica preventiva non costituisce una condizione preliminare per la commercializzazione
- Le autorità competenti informeranno di eventuali richieste entro 10 giorni lavorativi a decorrere dalla ricezione delle modifiche
- Le regole e procedure saranno pubblicate sui siti web delle autorità competenti (entro il 2 agosto 2021)

Requisiti di trasparenza del marketing e delle spese applicate dalle autorità competenti

Regolamento CBDF

- Le autorità competenti nazionali dovranno pubblicare online e notificare l'ESMA:
 - Tutte le disposizioni applicabili e le sintesi per quanto riguarda le esigenze di commercializzazione per gli OICVM e i FIA, e
 - Le informazioni sulle spese relative ai requisiti di commercializzazione, che devono essere in linea con i costi complessivi relativi all'esercizio delle funzioni delle autorità competenti (entro il 2 febbraio 2020)
- Entro il 2 febbraio 2022, l'ESMA è tenuta a pubblicare e a mantenere aggiornate tali informazioni in una banca dati centrale contenente le sintesi delle informazioni fornite

Domande?



Contatti



Stéphanie Maschiella

Counsel
Tax Law
+352 40 78 78 2590
stephanie.maschiella@arendt.com



Lara Forte

Senior Associate
Private Equity & Real Estate
+352 40 78 78 7793
lara.forte@arendt.com



Nicola Losito

Senior Manager
Arendt Regulatory & Consulting
+352 26 09 10 77 52
nicola.losito@arendt.com

Per ulteriori domande, si prega di contattare italy@arendt.com

This presentation does not constitute legal advice and is merely intended to raise awareness on specific topics. This presentation however is not a substitute for seeking appropriate commercial and legal advice and should not be relied on in this manner.